



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

ESAMI DI STATO ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

PRIMA SESSIONE 2020

FOCUS OPERATIVO

PREMESSA.

Con DM n. 57 del 29 aprile 2020, il Ministro dell'Università e della Ricerca ha stabilito, all'art. 1 (*Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale*), che: “1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, **l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.**

2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, **gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale**”.

Il citato DM all'art. 2 (*Disposizioni finali*) ha, altresì, disposto che “Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento”.

*

MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'UNICA PROVA ORALE A DISTANZA.

Il DM 57/2020 ha previsto che gli atenei, in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019– prima sessione 2020, definiscano apposite modalità a distanza per lo svolgimento dell'unica prova orale.

Sul punto, al fine di scongiurare il rischio di invalidare gli esiti delle prove a causa del ricorso a una piattaforma che non dia sufficienti margini di affidabilità, l'Ordine

nazionale dei biologi suggerisce di ricorrere a piattaforme già validate, come ad esempio quella in uso presso la Giustizia amministrativa per le udienze da remoto, (si veda, al riguardo, l'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, rinvenibile al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Allegato+3.pdf/10bc09d9-9576-ad5f-9ae2-65a8e4ce24ad>).

*

AMBITI TEMATICI ESAME DI STATO: MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ORALE.

La normativa specifica di riferimento che elenca le materie su cui dovrà vertere la prova è contenuta negli artt. 32 e 33 del d.P.R. 328/2001, ai sensi dei quali:

“Art. 32 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. *L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.*
2. *Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:*
 - a) *classe 6/S - Biologia;*
 - b) *classe 7/S - Biotecnologie agrarie;*
 - c) *classe 8/S - Biotecnologie industriali;*
 - d) *classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;*
 - e) *classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;*
 - f) *classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.*
3. *L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:*
 - a) *una prima prova scritta in ambito **biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;***
 - b) *una seconda prova scritta nelle materie relative a **igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;***
 - c) *una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **legislazione e deontologia professionale;***
 - d) *una prova pratica consistente in **valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.***
4. *Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.*

Art. 33 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) classe 12 - Scienze biologiche;
 - b) classe 1 - Biotecnologie;
 - c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta in ambito **biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico**;
 - b) una seconda prova scritta in ambito **biomorfológico, ambientale, microbiológico, merceológico**;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **legislazione e deontologia professionale**;
 - d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza".

Le materie, secondo quanto previsto agli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001, sono suddivise tra le varie prove.

Ciò posto, alla luce del richiamato DM 57/2020, la prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, sezione A e B, dovrà necessariamente essere costituita da un'unica prova orale, svolta con modalità a distanza, che abbia ad oggetto tutte le materie previste dalla citata normativa di riferimento.

Si rammenta, altresì, che, ferma restando l'autonomia delle singole commissioni nella conduzione del colloquio orale, è **prerogativa di ciascun commissario la formulazione dei quesiti che ritenga necessari al superamento dell'esame su tutte le materie oggetto della prova secondo quanto previsto agli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001.**

*

DURATA DELLE PROVE.

Per trovare un punto di equilibrio tra il grado di approfondimento del colloquio - che, in questa straordinaria sessione, va a sostituire le prove pratiche- e la durata complessiva delle prove, inoltre, l'Ordine nazionale dei biologi, ferma restando l'autonomia delle singole commissioni, suggerisce di valutare la praticabilità di delegare ai singoli commissari, per specifici ambiti, i colloqui con i candidati -pur garantendo che ciascuno di essi possa, se del caso, prendere parte al colloquio- in

modo da consentire, da un lato, di salvaguardare il grado di approfondimento adeguato alla delicatezza della prova e, dall'altro, di evitare che la sessione si prolunghi per mesi.

*

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI.

L'art. 2 del DM 24 aprile 2020 stabilisce che *“In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, **in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento**, alla nomina delle commissioni d'esame”*.

L'Ordine nazionale dei biologi, pertanto, in linea con quanto stabilito, in via ordinaria, dall'art. 3 del d.P.R. 980/1982, nel rispetto del quale sono state **sempre** costituite le commissioni, ha designato, per ciascuna commissione, una **terna** di commissari.

In conseguenza, commissioni che dovessero vedere una composizione che non contempla integralmente la terna designata dall'Ordine nazionale dei biologi **sono state formate senza l'accordo** richiesto dal citato art. 2 del DM 24 aprile 2020 ed espongono gli esiti dell'esame di Stato a un grave rischio di annullamento in caso di impugnazione dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.